

do richiesto Allegato "A" al mio Atto N. 2263 di rep. N. 1826 di racc.
semblea alla

S T A T U T O

Denominazione - Sede - Scopo

Notaio letto Art. 1. - E' costituita l'Associazione "Editrice Vola".
essa domanda, La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere
sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli
con mezzi associati. L'Associazione prende il nome dal periodico
consta di dell'Arcidiocesi Metropolitana dell'Aquila denominato "Vola"
sedicesima, fondato nel 2009, all'indomani del sisma, per volontà
dell'Arcivescovo Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Molinari e
ini Alfredo con il sostegno dell'Agenzia giornalistica della Federazione
rci - Paolo Italiana Settimanali Cattolici "SIR" (Servizio Informazione
Religiosa).

Art. 2. - Essa ha sede in L'Aquila (AQ), Via del Mulino di
Pile n. 27.

Art. 3. - L'associazione è apolitica, apartitica e non ha
finalità di lucro. L'associazione ha per scopo la
realizzazione nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo
ai sensi della legge regionale n. 13/2005 e s.m.i.
dell'attività culturale in genere ed in particolare quella
religiosa. Segnatamente l'Associazione è finalizzata a
promuovere, specialmente in campo editoriale, la conoscenza
della dottrina cattolica e la diffusione di una cultura di
ispirazione cristiana.

L'Associazione potrà svolgere attività culturali quali ad
esempio presentazioni di libri, e convegni; corsi di
formazione e seminari sulla comunicazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere l'attività editoriale
in genere con particolare riguardo alla stampa periodica
settimanale di informazione generale; raccolta e gestione
pubblicità riferentesi all'attività editoriale nonché tutti
i servizi attinenti al settore editoriale quale spedizioni,
stampe, distribuzione delle pubblicazioni, tenuta indirizzi,
gestione database.

L'associazione potrà altresì compiere non in via prevalente
ma in via del tutto strumentale tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od
utili per il conseguimento dello scopo.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;



c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5. - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il quindici dicembre di ogni esercizio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Associati

Art. 6. - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli associati devono essere appartenenti al Presbiterio dell'Arcidiocesi Metropolitana dell'Aquila.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7. - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dalla Associazione.

Art. 8. - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

Amministrazione

Art. 9. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 10. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal

Presidente

Art. 12. la gestione senza i bilanci all'Assemblea determinando il funzionamento obbligato Art. 13. Vicepresidente confrontando deliberazioni d'urgenza, ratifica

Art. 14. Consiglio ed il qu scritto nell'albo contenente di quello essere a decimo de L'assemblea della sezione

Art. 15. preventivo Associati Direttivo costituiti demandato

Art. 16. gli associati Gli associati anche se l'approva responsabile

Art. 17. Consiglio entrambi

Il Presidente ritiene di Spetta regolarità intervent Delle ri firmato

Presidente e dal Segretario.

Art. 12. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

Art. 14. - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il trenta gennaio ed il quindici dicembre di ogni anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C. C.

L'assemblea deve essere convocata in L'Aquila, anche fuori della sede, comunque nell'ambito del territorio abruzzese.

Art. 15. - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 16. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito e responsabilità dei consiglieri.

Art. 17. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente



dagli scrutatori.

Art. 18. - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..

Organo di Controllo

Art. 19. - Qualora richiesto dalla legge o per volontà degli associati, la gestione della Associazione è controllata da un Organo di Controllo monocratico o da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dalla Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento

Art. 20. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Rinvio

Art. 21. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile.

F.to: Claudio Tracanna - Giulio Signora - Cantalini Alfredo
- Angelo Ranieri - Luca Capannolo - Alessandra Circi - Paolo Di Silvestri